RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di RAFFAELE PELLINO

Bilanci: dall'OIC le modifiche agli standard contabili

Con la versione definitiva degli emendamenti apportati ai principi contabili nazionali, la Fondazione OIC ha fatto proprie le modifiche agli standard e il testo aggiornato del documento interpretativo n. 11.

I principali cambiamenti sono intervenuti sui principi: **OIC 12, OIC 15, OIC 19** per chiarire che gli *"sconti"* sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari; **OIC 16 e OIC 31** per introdurre una specifica disciplina per gli obblighi di smantellamento e ripristino; **OIC25** per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del secondo Pilastro dell'OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita.In primo luogo, è stata segnalata un'incoerenza tra l'OIC 34 *"Ricavi"* e altri principi contabili in materia di **contabilizzazione degli *"sconti".*** Infatti, mentre l'OIC 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (OIC 12, OIC 15 e OIC 19) distinguono tra **sconti di natura commerciale** (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e **sconti di natura finanziaria** (da contabilizzarsi come onere finanziario). In particolare, l'OIC 15, con il termine *"sconto"* si riferisce agli effetti economici conseguenti a variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio (come, ad esempio, l'incasso anticipato rispetto alle scadenze contrattuali). Questi assumono, ai sensi dell'OIC 15, natura finanziaria e sono contabilizzati come oneri o proventi finanziari.Così, è stato osservato che il termine *"sconto"* deve essere utilizzato solo nel principio contabile di rilevazione dei ricavi e non anche in altri principi che trattano di variazioni di flussi di cassa. Pertanto, sono stati *"riformulati"* i paragrafi 54 e 57 dell'OIC 15. La parola *"sconto"* è utilizzata anche nei principi contabili OIC 12 e OIC 19 e, quindi, per coerenza, sono stati riformulati i paragrafi 49, 92, 94 e 98 dell'OIC 12 e i paragrafi 66 e 72 dell'OIC 19.

È stata prevista anche una disciplina *adhoc* per la **contabilizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino** (emendamenti agli OIC 16 e 31). In particolare, è stato previsto un **modello contabile unico** basato sulla contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e/o ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce. Così, laddove l'obbligazione di smantellamento e/o ripristino del sito insista su un bene che non è iscritto in bilancio, come un'attività in concessione, un bene in affitto o usufrutto, la contropartita del fondo oneri di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito sarà un'attività iscritta tra le altre immobilizzazioni immateriali nel rispetto dei principi generali dell'OIC 24, tenuto conto della recuperabilità.
Invece, nel caso in cui si voglia ripristinare il bene restituendolo al concedente o al proprietario in perfette condizioni di funzionamento si applica, per analogia, quanto previsto dall'esempio *"Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto"* del principio contabile OIC 31. In tal caso, gli accantonamenti al fondo devono essere ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione o dell'affitto o dell'usufrutto, per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene e il conseguente deperimento.Ulteriori modifiche all'OIC 31 hanno interessato i paragrafi 64 e 68. Il paragrafo 64 è stato emendato per chiarire che sono 2 i criteri da soddisfare per l'iscrizione del fondo oneri per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali. Mentre, il paragrafo 68 è stato emendato al fine di chiarire che la valutazione dell'eventuale onerosità del contratto deve essere effettuata sia al momento dell'assunzione dell'impegno sia in sede di valutazione successiva.
Di particolare impatto anche gli emendamenti all'OIC 25 con cui è stata disciplinata la **contabilità della *global minimum tax*** (derivante dall'attuazione, tramite la direttiva 2022/2523/Ue, delle norme OCSE del *PillarTwo,* recepite dal D.Lgs. 209/2023), ossia la disposizione che introduce un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala dell'Unione Europea. In particolare, è stato stabilito che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell'OCSE sono classificate nella voce *"20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate"* del conto economico, in una voce distinta denominata *"Imposte correnti Secondo Pilastro".* Per l'OIC, la società deve illustrare in **nota integrativa** quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall'applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste sui redditi propri e quanta parte su redditi di altre società appartenenti al gruppo.
Nei bilanci chiusi successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'applicazione del modello OCSE, ma prima della data di efficacia dell'imposizione derivante dall'applicazione di tale normativa, la nota integrativa deve fornire informazioni circa l'inclusione della società nell'ambito di applicazione del modello, nonché una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione di tale modello.

Riproduzione vietata - venerdì 05 aprile 2024

Gli emendamenti all'OIC 25 si applicano con effetto immediato, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si